



DELIBERA N.	1178
SEDUTA N.	122
DATA	13/10/2008

LEGISLATURA N. VIII

OGGETTO: CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

L'anno 2008 addì 13 del mese di ottobre in Ancona presso la sede del Consiglio regionale si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

	PRESENTI	ASSENTI
RAFFAELE BUCCIARELLI - Presidente	X	
VITTORIO SANTORI - Vicepresidente	X	
STEFANIA BENATTI - Vicepresidente	X	
MICHELE ALTOMENI - Consigliere Segretario		X
GUIDO CASTELLI - Consigliere Segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il Presidente del Consiglio regionale **Raffaele Bucciarelli** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza Dott.ssa **Paola Santoncini**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.O. Trattamento Economico dei Consiglieri del Consiglio Regionale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente dell' Area Gestione Amministrativa che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2005, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'art. 15 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri, per lo svolgimento di missioni in Italia ed all'estero da parte dei consiglieri regionali, che, allegati al presente atto sotto la lettera A, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i criteri adottati con precedenti atti sono sostituiti, a far data dall'adozione del presente provvedimento, da quelli indicati al precedente punto 1;
3. di trasmettere copia del presente atto all' Area della Gestione Amministrativa per gli adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Raffaello Cicirelli)

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(Dott. [redacted])



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L. R. 13 marzo 1995, n.23;

L. R. 30 giugno 2003, n. 14;

Legge 6 dicembre 1973, n. 853;

D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.

L' Ufficio di Presidenza, nella seduta n. 116 del 24.07.2008, con determinazione a verbale, " considerato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non ha avanzato osservazioni in merito, ha approvato la proposta di nuovi criteri per lo svolgimento di missioni in Italia ed all'estero dando incarico all'Area della Gestione Amministrativa di predisporre il testo della relativa deliberazione ".

La L. R. n. 23/1995, all'art. 5, dispone che i consiglieri regionali, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, possono recarsi in missione in Italia, fuori del territorio regionale, su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale o all'estero, con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza e fissa anche le modalità e le misure per il rimborso delle spese sostenute e delle indennità spettanti.

Inizialmente, essendo le richieste di autorizzazione allo svolgimento di missioni non numerose, non si era sentita la necessità di una regolamentazione per l'accesso alla loro effettuazione.

Successivamente, con l'affermarsi sempre più frequente della Regione come soggetto protagonista, a fianco anche di altri organismi istituzionali, di ricerca di sbocchi commerciali in Italia ed all'estero per i prodotti delle imprese regionali, e parallelamente, per garantirne una proficua e pacifica presenza nei mercati esteri, la necessità di allacciare rapporti istituzionali con le autorità nazionali e locali di quei paesi, si è verificato un forte incremento di richieste per recarsi in missione da parte dei consiglieri con conseguente significativo aumento della spesa ed, anche, con situazioni in cui all'Ufficio di Presidenza sono pervenute più richieste di autorizzazione per l'effettuazione della stessa missione.

Nel 2001 veniva adottato un primo regolamento cui ne facevano seguito altri tre, ultimo dei quali nel 2005.

I criteri fissati riguardavano solo le missioni estere: l'obiettivo era di programmare semestralmente, in collaborazione con la Giunta regionale, le manifestazioni all'estero, informare tempestivamente delle stesse i presidenti dei gruppi consiliari, i presidenti delle commissioni consiliari e gli altri consiglieri e regolamentare, coinvolgendo le



DELIBERA N. 1178

SEDUTA N. 122

DATA 13 OTT. 2008

13

commissioni consiliari competenti per materia, le autorizzazioni alla partecipazione e le modalità di svolgimento per quanto riguarda i tempi.

La presente proposta, che consta di quattro articoli, nel mentre sostituisce le precedenti determinazioni adottate in materia, è rivolta non solo a disciplinare le missioni estere ma anche quelle da svolgersi in Italia, al di fuori della regione, e pone dei criteri ancora più selettivi e stringenti per il rilascio delle autorizzazioni alla missione.

Nei primi due articoli " Missioni in Italia ed all'estero " e " Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle missioni dei Consiglieri regionali " viene riportato quanto dispone la legge regionale n. 23/1995 all'art. 5 e cioè che i consiglieri possono recarsi in missione in Italia ed all'estero per l'espletamento del loro mandato, quali sono le autorità regionali per il rilascio della autorizzazione, quali le manifestazioni, seminari, convegni ecc. che possono essere oggetto di missioni e le relative modalità di conoscenza delle stesse da parte dei gruppi consiliari, dei presidenti delle commissioni consiliari e di tutti gli altri consiglieri.

L'art. 3 " Modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione " fissa le regole per come devono essere presentate le richieste, le modalità di svolgimento per quanto riguarda il periodo, il trasporto, la permanenza, per la presenza di eventuali accompagnatori estranei al Consiglio regionale e, per la prima volta, viene introdotto anche l'obbligo, prima della liquidazione dei rimborsi spese e delle indennità, di presentazione di una apposita relazione illustrativa al Presidente del Consiglio ed anche, in alcuni casi specifici, ai Presidenti delle commissioni consiliari competenti.

Nell'art. 4 " Criteri di scelta dei consiglieri da inviare in missione", infine, sono elencati i criteri in base ai quali l'Ufficio di Presidenza ed il Presidente del consiglio autorizzano, per quanto di competenza, i consiglieri allo svolgimento delle missioni.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta a seguito della determinazione a verbale assunta dall'Ufficio di Presidenza nella seduta n. 560 del 24.07.2008.

IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA

(Milena Grippo)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Paolo Tonelli)





DELIBERA N.	178
SEDUTA N.	122
DATA	13 OTT. 2008

PAG.	5
------	---

Il Dirigente dell'Area Gestione Amministrativa

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA

(Dr. A. [redacted])

La presente deliberazione si compone di n. 8... pagine, di cui n. 3... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(Dott. [redacted])

Allegato alla
deliberazione n. **1179**
del **13 OTT 2008**

6

Allegato A)
alla delibera U d P n. del

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO DA PARTE DEI CONSIGLIERI

Art. 1

Missioni in Italia e all'estero

1. I consiglieri regionali per l'espletamento del loro mandato possono essere autorizzati a recarsi in missione sia in località extra regionali nazionali, che all'estero secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 23/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le missioni extra regionali nazionali sono autorizzate dal Presidente del Consiglio e quelle estere dall'Ufficio di presidenza.
3. La valutazione della sussistenza dei presupposti necessari per l'autorizzazione della missione è rimessa agli organi di cui al comma 2, i quali tengono conto a tale scopo dei criteri indicati dall'art. 2 e delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 2

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle missioni dei consiglieri

1. I consiglieri possono essere autorizzati a compiere missioni in Italia e all'estero quando l'oggetto delle stesse, individuato ai sensi del comma 3, è connesso in modo diretto all'esercizio delle proprie funzioni, il loro svolgimento è ritenuto necessario per l'espletamento del proprio mandato o è motivato dalle esigenze di rappresentanza del Consiglio o della Regione, ovvero quando dalla loro effettuazione derivi un importante arricchimento di conoscenze ed esperienze per il Consiglio o un significativo vantaggio per l'amministrazione e per la comunità regionale.
2. Non sono comunque concesse autorizzazioni per le missioni concernenti incontri o manifestazioni di carattere partitico, sindacale o politico fatte salve, in quest'ultimo caso, quelle per le quali sia prevista dagli organi competenti una partecipazione a livello istituzionale.
3. Le missioni in particolare possono riguardare:
 - a) incontri con rappresentanze di organi o apparati dello Stato, di altre Regioni, di Enti locali di altre Regioni o di altri Stati, di istituzioni dell'ordinamento europeo o internazionale, di altre autorità o istituzioni di carattere pubblico o privato;
 - b) manifestazioni e cerimonie in cui debba essere rappresentato il Consiglio o la Regione;
 - c) convegni, seminari ed altre iniziative, anche a carattere tecnico-scientifico, di rilevante e significativa utilità per lo svolgimento delle proprie funzioni;

- d) fiere ed altre manifestazioni indette dalla Regione nei vari settori di competenza o a cui la Regione sia chiamata o abbia interesse a partecipare;
e) altre iniziative di rilievo che corrispondano ai requisiti di cui al comma 1.
4. L'elenco delle iniziative e delle manifestazioni di cui alla lettera d) del comma 3 non appena disponibile, è trasmesso dagli uffici ai consiglieri regionali.
5. L'Ufficio di presidenza assicura altresì una tempestiva informazione ai presidenti delle commissioni e dei gruppi consiliari sulle altre iniziative di cui allo stesso comma 3 che coinvolgono il Consiglio regionale.

Art. 3

Modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione

1. Le richieste di missione devono pervenire, ai soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione almeno 7 giorni prima, per quelle da effettuare in Italia, e almeno 15 giorni prima, per quelle da effettuare all'estero, dalla data prevista per l'evento. Sono fatti salvi i termini più brevi in caso di comprovata urgenza o di impossibilità a provvedere.
2. Le richieste di missione devono in particolare indicare l'oggetto, il programma, la durata, i mezzi di trasporto e gli altri elementi atti a consentire una valutazione dei relativi costi. Esse devono altresì evidenziare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, ed in particolare dell'interesse del Consiglio o della Regione alla loro effettuazione.
3. I soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione al fine delle valutazioni di cui al comma 1, possono richiedere il parere delle Commissioni consiliari competenti, della Conferenza dei presidenti dei gruppi, della Giunta regionale e di eventuali altri organismi istituzionali coinvolti.
4. I soggetti competenti all'autorizzazione favoriscono l'adozione di modalità di svolgimento che consentano il massimo contenimento dei costi.
5. In applicazione di quanto previsto al comma 4 valgono le seguenti disposizioni:
- a) il trattamento di missione può avere inizio da non più di un giorno antecedente e terminare da non più di un giorno successivo a quelli dell'evento considerato. Sono fatti salvi i casi nei quali la distanza del luogo e i mezzi di trasporto usati richiedono periodi più elevati;
 - b) il mezzo di trasporto autorizzato è in via generale il più economico in relazione al tipo di missione;
 - c) nei viaggi aerei è di norma riconosciuto il rimborso del costo in classe economica;
 - d) sono rimborsate le spese di soggiorno di norma in alberghi con non più di 4 stelle; sono tuttavia ammessi alberghi di categoria più elevata se a prezzi convenzionati con la Regione, equivalenti o inferiori;
 - e) per quanto non previsto valgono le stesse norme previste per i rimborsi spese dei dirigenti regionali.
6. Ai Consiglieri che anticipano o prolungano per ragioni personali la durata della missione, compete esclusivamente il trattamento di missione, relativo al periodo previsto dal comma 5 lett. a), e il rimborso delle spese di trasporto nel limite

Allegato alla
deliberazione n. 1178,
del 11 OTT. 2002

- massimo di quelle che si sarebbero sostenute con partenza e ritorno stabiliti ai sensi dello stesso comma 3, lett. a).
7. I soggetti preposti all'autorizzazione possono derogare alle disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3 quando lo richiedano ragioni di rappresentanza istituzionale.
 8. Gli oneri per eventuali accompagnatori estranei al Consiglio regionale sono a totale carico del Consigliere stesso.
 9. La liquidazione delle missioni è effettuata a seguito della presentazione al Presidente del Consiglio e, nell'ipotesi di cui alle lett. c) e d) del comma 3 dell'art. 2, anche ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti, di una apposita relazione illustrativa.

Art. 4

Criteri di scelta dei consiglieri da inviare in missione

1. L'Ufficio di presidenza e il Presidente del Consiglio stabiliscono, per quanto di competenza, la composizione delle delegazioni dei consiglieri da inviare in missione con spesa a carico del Consiglio. Spetta agli stessi, sentito il parere del Direttore generale, stabilire il personale autorizzato ad accompagnare la delegazione consiliare.
2. Le delegazioni dei consiglieri nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 2, sono di norma stabilite sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
3. Le delegazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 2 sono di norma stabilite sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.
4. Le delegazioni dei consiglieri, ove non partecipino componenti dell'Ufficio di presidenza, sono di norma composte da un massimo di tre consiglieri, due di maggioranza ed uno di minoranza.
5. Quando sia prevista la partecipazione di una rappresentanza dell'Ufficio di presidenza, la rimanente parte della delegazione consiliare non può superare di norma le due unità, rappresentate da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza.
6. Per l'individuazione dei partecipanti i soggetti di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) indicazioni degli organismi consiliari consultati (es. Commissioni, Conferenza dei presidenti dei gruppi, Giunta regionale);
 - b) rotazione dei consiglieri partecipanti alle missioni;
 - c) alternanza dei gruppi Consiliari.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono adottare criteri di composizione diversi da quelli indicati dai commi 4, 5 e 6 nel caso di iniziative proprie della Regione in relazione a specifiche esigenze connesse al programma di attività.
8. I soggetti di cui al comma 1 stabiliscono altresì le delegazioni dei consiglieri da inviare in missione su richiesta e in luogo di rappresentanti dell'esecutivo regionale, anche in deroga ai criteri previsti dal presente articolo.